

**COMUNE DI ARDEA**  
*Città Metropolitana di ROMA*



**REGOLAMENTO**  
**SULLA TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO**  
**E AREE PUBBLICHE**

(Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2000 e successive modificazioni)

## **CAPO I**

### **Art.1**

#### **(Finalità e contenuto del regolamento)**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano, secondo la potestà e con i limiti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 a riguardo delle forme di gestione del servizio ed ai fini delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche nell'ambito territoriale del Comune di Ardea.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel D.Lgs. 507/93.

### **Art. 2**

#### **(Classificazione del Comune)**

1. Ai sensi dell'art. 31 c.14, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il Comune di Ardea, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla IV classe.
2. La presa d'atto del passaggio del Comune ad una nuova classe, dovuto a variazione della popolazione residente, sarà effettuata con apposito atto deliberativo con il quale saranno conseguentemente modificate le tariffe sulla base dei limiti corrispondenti alla diversa classe di appartenenza, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

### **Art. 3**

#### **(Occupazioni di spazi ed aree pubbliche)**

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca un uso particolare del bene, con esclusione, anche parziale, dello stesso bene dall'uso di altri, sia pure in modo potenziale e futuro, per effetto della occupazione nella parte superficiale e nello spazio soprastante o sottostante.
2. Nessun diritto di occupazione può essere concesso se non previa concessione da parte delle autorità comunali e senza il pagamento della relativa tassa, fatta eccezione per le occupazioni esenti da tributo, per le quali però è sempre richiesta la concessione.

#### **Art.4**

##### **(Occupazioni di suolo e spazi pubblici)**

1. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini, nonché le strade vicinali etc.
2. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio. In assenza di titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Sono altresì ricomprese, ai fini dell'applicabilità della tassa, le occupazioni di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, così come definito dal vigente Codice della Strada.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale.
5. Sono altresì escluse dalla tassa le occupazioni di suolo privato, gravato da servitù di pubblico passaggio e le occupazioni dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica.

#### **Art. 5**

##### **(Suddivisione del territorio in categorie)**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie.
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle quattro categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato al presente regolamento e con esso sarà pubblicato all'Albo Pretorio.

## **Art. 6**

### **(Modalità per le autorizzazioni e concessioni di occupazione)**

1. È fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Dirigente competente su richiesta dell'interessato.
2. La concessione o autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui al presente regolamento, a seguito di richiesta scritta alla Polizia Municipale da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione, per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso. Ogni richiesta dovrà essere corredata dal visto degli Uffici Comunali competenti in relazione al tipo di occupazione.
3. Per le occupazioni di pronto intervento ed urgenza atte a scongiurare pericoli, si deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale nelle modalità di cui al successivo art. 7.
4. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.
5. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
6. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

## **Art. 7**

### **(Occupazioni d'urgenza)**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8.
3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale via fax o

con telegramma.

4. Per quanto concerne le misure adottate per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

## **Art. 8**

### **(Domanda di occupazione)**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita domanda al Comune. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. La domanda deve contenere, salvo altre disposizioni di legge specifiche:
  - a. L'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente.
  - b. L'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie di scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento ed eventuali fotografie del sito.
  - c. L'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso.
  - d. L'impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di costituire adeguato deposito cauzionale con fideiussione.
3. Nei casi di occupazione con manufatti, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica ed amministrativa; comunque il richiedente è tenuto
4. a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

## **Art. 9**

### **(Pronuncia della domanda)**

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al

competente Ufficio Comunale.

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della L.241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche e fino all'entrata in vigore del Regolamento sul procedimento, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dalle disposizioni legislative che disciplinano il procedimento amministrativo di cui alla L. 241 del 7 agosto 1990.
4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

#### **Art. 10**

##### **(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione e suo contenuto)**

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
2. In esso sono indicate la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, l'entità della tassa calcolata con la tariffa vigente, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.
3. Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni.
4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
  - a. A termine, per la durata massima di anni 29, salvo diverse disposizioni specifiche di legge;
  - b. Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - c. Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - d. Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della

concessione o dell'autorizzazione.

6. Al termine della concessione o dell'autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
7. Il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo della garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i necessari lavori.
8. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### **Art.11**

##### **(Durata dell'occupazione)**

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
  - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di autorizzazione. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare tuttavia con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente.

#### **Art. 12**

##### **(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)**

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
  - a. le reiterate violazioni di parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- b. la violazione delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
  - d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
  - e. mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Sono fatti salvi i casi previsti dall'art.3, comma 9 della Legge 112/1991.

### **Art. 13**

#### **(Revoca o sospensione della concessione o dell'autorizzazione)**

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità ma alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo.
3. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

### **Art. 14**

#### **(Rinnovo)**

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando i motivi per i quali viene chiesta la proroga dell'occupazione e la relativa durata.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

## **Art. 15**

### **(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Dirigente competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.
2. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## **CAPO II**

### **Art.16**

#### **(Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche)**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle tariffe giornaliere.
2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
3. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte delle seguenti misure percentuali:
  - a. categoria II 50% (cinquanta per cento);
  - b. categoria III 60% (sessanta per cento);
  - c. categoria IV 70% (settanta per cento).
4. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
6. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

## **Art. 17**

### **(Denuncia e riscossione della tassa)**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi della tassa devono presentare al Comune, ovvero al soggetto incaricato del servizio, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune ovvero dal soggetto incaricato del servizio e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato del servizio.
5. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa è disposto mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari, o mediante c/c postale.
6. Gli ambulanti del mercato giornaliero e/o settimanale, possono effettuare il versamento della imposta in due rate semestrali anticipate, con scadenza 31 gennaio e 30 giugno.

7. Le somme liquidate per imposta, sanzioni, addizionali ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente con le modalità previste dal regolamento generale sulle entrate, salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione.
8. In caso di ricevimento di avviso di accertamento di importo complessivo superiore a euro 258,22, il contribuente, accettando la pretesa tributaria, può richiedere al Comune, ovvero al soggetto incaricato del servizio, il pagamento dilazionato dello stesso dietro presentazione della ricevuta dell'importo richiesto per sanzioni ed interessi. Il recupero del tributo evaso avviene mediante pagamento dello stesso in non più di otto rate trimestrali maggiorate dell'importo degli interessi calcolati secondo il saggio legale.
9. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della seconda rata non adempiuta.
10. Rimane in ogni caso salvo quanto disposto dall'articolo 24, commi 2 e 3, del D.Lgs. 472/97 circa la possibilità per il Comune, ovvero per il soggetto incaricato del servizio, di applicare eccezionalmente la rateizzazione dell'importo indicato nell'avviso di accertamento ai contribuenti in condizioni economiche disagiate.

## **Art.18**

### **(Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo.**

#### **Occupazioni con tende)**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti al suolo, la tariffa ordinaria per le occupazioni del suolo comunale stabilita nell'ambito della specifica classe è ridotta ad un terzo.
2. Per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 %. Tale agevolazione non è cumulabile con quella prevista al comma precedente. Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e delle verande.

## **Art. 19**

### **(Passi carrabili)**

[In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 4-12-2001, i passi carrabili sono stati esclusi dal pagamento della TOSAP]

1. Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Per manufatto si intende un'opera visibile e, come tale, pertanto misurabile, che abbia l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, realizzata su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa per i passi carrabili, come definiti al precedente comma, realizzati da privati e non destinati a soggetti portatori di handicap, è pari alla misura ordinaria stabilita nell'ambito della specifica classe, ridotta del 50 per cento.
3. La tariffa per il passo carrabile costruito direttamente dal Comune, senza previo consenso del proprietario, che non sia utilizzabile sulla base di elementi di carattere oggettivo e, di fatto, non sia utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è pari alla misura ordinaria stabilita nell'ambito della specifica classe, ridotta al 10 per cento.
4. La tariffa per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti è pari alla misura ordinaria stabilita nell'ambito della specifica classe, ridotta al 30 per cento.

## **Art. 20**

### **(Accessi)**

1. A norma dell'art. 44, comma 7, del D.Lgs. 507/93, sono esclusi dalla tassazione i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
2. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, il Comune, tenuto conto delle esigenze della viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi

per una superficie comunque non superiore a 10 metri quadrati. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

3. La tariffa per gli accessi di cui al precedente comma 2 è pari alla misura ordinaria stabilita nell'ambito della specifica classe, ridotta al 30 per cento.

## **Art. 21**

### **(Affrancazione della tassa sui passi carrabili)**

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune, ovvero del soggetto incaricato del servizio, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nella ipotesi di alienazione dell'immobile cui afferisce.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, ovvero al soggetto incaricato del servizio, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.
4. Il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio, provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune, ovvero del soggetto incaricato del servizio, il procedimento di affrancazione è da considerarsi definito.

## **Art. 22**

### **(Distributori di carburanti e apparecchi per la distribuzione dei tabacchi)**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, nonché per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la

distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nelle misure stabilite nella apposita tabella.

2. Per le occupazioni di cui al precedente comma non opera la graduazione in categorie prevista al precedente art. 16, comma 3. Ai fini dell'applicazione della tassa il territorio del Comune è suddiviso in zone ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 507/93.

### **Art. 23**

#### **(Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento)**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie, in base a quanto previsto al precedente art. 16, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tassa si applica in base alle misure di tariffa deliberate riferite ai tempi di occupazione determinati nelle seguenti tre fasce orarie: dalle ore 07.00 alle ore 14.00; dalle ore 14.00 alle ore 21.00; dalle ore 21.00 in poi.
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.
5. Le occupazioni temporanee effettuate ai fini dell'art. 46 del D.Lgs. 507/93 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro.

### **Art. 24**

#### **(Aumento di tariffe per fiere e festeggiamenti)**

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.
2. Sulla misura di tariffa risultante dall'applicazione della percentuale di aumento

stabilita al precedente comma, vengono computate le eventuali agevolazioni previste per specifiche fattispecie impositive.

## **Art. 25**

### **(Riduzioni della tassa per le occupazioni temporanee)**

1. Le tariffe ordinarie per le occupazioni temporanee sono ridotte:
  - a. del 50 per cento per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - b. dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché in occasione delle manifestazioni politiche, culturali e sportive;
  - c. del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla posa e alla manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi, e per quelle necessarie per le seggiovie e le funivie.
2. La riduzione di tariffa stabilita per i pubblici esercizi al precedente comma 1, lett. a), non si estende anche agli esercizi commerciali.
3. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe ordinarie per le occupazioni temporanee sono ridotte del 50 per cento. Tale riduzione si cumula con tutte le altre previste dall'art. 45 del D.Lgs. 507/93, eventualmente applicabili.

## **Art. 26**

### **(Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee)**

1. Per le occupazioni temporanee di durata dichiarata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento e la tassa è riscossa con le modalità stabilite ai commi seguenti. La riduzione della tariffa si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.
2. Nei casi previsti dal precedente comma la tassa è dovuta per l'intero periodo di occupazione e può essere pagata nel modo seguente:
  - a. per gli importi inferiori a Euro 258,00, la tassa è dovuta in due rate di

cui la prima all'atto del rilascio o comunque entro il 30 aprile, e la seconda con scadenza entro il 30 settembre. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata inferiore a 180 gg.;

- b. per gli importi superiori a Euro 258,00, la tassa può essere corrisposta in nr. 4 rate senza interessi di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre dell'anno di riferimento del tributo.

Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo, aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione stessa.

3. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto sottoscrive un documento-quietanza emesso dal Comune a fronte del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligo del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

## **Art. 27**

### **(Aree destinate a parcheggio)**

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee è aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è

tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

#### **Art. 28**

##### **(Controlli sulle occupazioni temporanee di suolo pubblico)**

1. Il controllo relativo alle regolarità delle occupazioni temporanee di suolo pubblico è esercitato dagli organi di Polizia Municipale.

#### **Art. 29**

##### **(Sanzioni)**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,65.
2. Se la dichiarazione o denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,22.
3. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 472/97 circa la possibilità per il trasgressore di definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.

#### **Art.30**

##### **(Contenzioso)**

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato al Comune, ovvero al soggetto incaricato del servizio.
2. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita nella segreteria della Commissione Tributaria adita l'originale del ricorso notificato.
3. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 546/92 sul processo tributario.

**Art. 31**  
**(Vigilanza)**

1. La vigilanza sulla gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è esercitata dagli organi e secondo le modalità previste dalla Legge 142/90.

**Art.32**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.